CAMERA DEI DEPUTATI N. 2742

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CERUTI CARLO

Presentata il 30 ottobre 1965

Definizione di coltivatore diretto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le forze di lavoro impiegate in agricoltura continueranno a fluire verso gli altri settori produttivi indipendentemente dalle pianificazioni generali e particolari in via di formulazione.

Questo movimento è inarrestabile e sotto certi aspetti benefico, perché grande è ancora la sottoccupazione nel settore agricolo, troppo numerose sono le aziende diretto-coltivatrici, troppo piccola la loro dimensione media.

L'insufficienza dimensionale di queste aziende comporta una scarsa produttività del lavoro e nel contempo l'impossibilità di un aggiornamento tecnologico capace di elevarla. Permangono così gli squilibri di reddito fra agricoltura e gli altri settori produttivi, sicché la spinta all'esodo contadino assume il carattere di ansiosa evasione da questo settore produttivo povero e senza prospettive di progresso economico e sociale verso altri settori che offrono remunerazioni migliori e condizioni di vita più soddisfacenti.

Se l'attuale stagnazione, o almeno rallentamento, dello sviluppo industriale italiano ha in qualche misura arginato la fuga dei contadini dai campi, e in alcuni casi ha perfino determinato il loro ritorno alla terra, il fenomeno non può che avere esasperato in essi, con l'amarezza della delusione, il desiderio di un avvenire migliore, la sensazione viva e bruciante di essere stati respinti, da un iniquo destino, ad una condizione sociale inferiore, ad una vita misera e senza speranza di ascesa.

Non per questo i contadini sono rassegnati. Essi sono ormai consapevoli dei loro diritti, del loro peso numerico, della loro determinanza politica. Essi vogliono essere paritariamente inseriti nel processo produttivo della nazione. Sodisfare le loro legittime esigenze è un dovere, ma è anche una necessità precisa per l'equilibrato e pacifico sviluppo economico e civile del Paese, di cui è presupposto essenziale la progressiva attenuazione dei divari di reddito fra i vari settori della produzione e fra i vari ceti sociali.

Il decongestionamento demografico sulla terra offre ormai insospettate e crescenti possibilità di ricombinazione produttiva. L'adozione di nuove tecniche e di più efficienti mezzi di produzione consente di conseguire una più elevata produttività per addetto e per ora di lavoro. Le possibilità sostituzionali della macchina all'uomo vanno crescendo anche in agricoltura con un ritmo non meno intenso di quanto si verifica negli altri settori.

Occorre tuttavia che le aziende diretto-coltivatrici si adeguino alle dimensioni nuove che una intensa meccanizzazione agricola comporta. Il costo orario della macchina è tanto più basso quanto maggiore è il numero di ore della sua utilizzazione durante l'anno. E poiché le macchine a più alta capacità lavorativa sono quelle che in linea di massima consentono di compiere il lavoro ad un minor costo unitario, ne consegue che la loro piena utilizzazione è condizionata dalla disponibilità di una superficie sufficientemente ampia. Da ciò la convenienza che molte delle operazioni campestri oggi eseguite con le attrezzature e le forze di lavoro di cui dispone ogni singola azienda siano invece compiute

da un'organizzazione di tipo associativo che disponga di un parco macchine adeguato alle necessità di lavoro di vaste zone, integrando così le possibilità operative delle singole aziende.

Per questa ragione le operazioni che la famiglia lavoratrice dovrà essa stessa compiere andranno ognor più diminuendo, parallelamente allo sviluppo di una intensa e razionale meccanizzazione agricola a servizio di una pluralità di fondi. Conseguentemente andrà progressivamente crescendo la superficie coltivabile dall'unità di lavoro permanentemente impiegata nell'azienda contadina.

Il contadino proprietario non deve dunque essere più concepito come un piccolo proprietario destinato a compiere con le proprie mani tutto il lavoro occorrente nella sua modesta azienda, bensì come un agricoltore che nell'associazione cooperativa trova la necessaria integrazione del lavoro della sua famiglia sì da poter gestire un'azienda sufficientemente vasta, tale cioè da consentirgli un'equa remunerazione del lavoro e dei capitali che ha in essa impiegati.

In questa prospettiva non ha senso concepire le nuove aziende di contadini proprietari con il parametro dimensionale dei poderi ex mezzadrili. La nuova realtà è profondamente diversa: il lavoro umano è divenuto il fatto più limitante nelle combinazioni produttive capaci di dare stabili ed equilibrati assetti alla nostra agricoltura. Sarebbe grande errore commisurare l'ampiezza del fondo al lavoro richiesto ad una normale famiglia contadina in base agli attuali ordinamenti. Sono invece gli ordinamenti nuovi che debbono essere considerati e in questi ordinamenti il lavoro manuale deve sempre più restringersi alle sole operazioni che richiedono insostituibili atti di intelligenza, il resto deve essere compiuto dalle macchine. Ma gran parte delle operazioni campestri che la macchina dovrà compiere potranno più economicamente essere eseguite tramite le organizzazioni cooperative, le sole capaci di assumere dimensioni industriali. Le lavorazioni del suolo, lo spandimento dei concimi, le semine, la mietitura, la fienagione, la trebbiatura dei cereali, la difesa fitopatologica, le stesse operazioni di raccolta possono ormai, per molte colture, essere compiute dalla macchina in modo migliore che a mano e con maggiore convenienza economica. Né per certo è ormai concepibile la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici compiuta con gli attuali metodi artigianali all'interno dell'azienda. Occorre, invece, che la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di questi prodotti avvenga in grandi impianti, razionali e a ciclo completo, gestiti in forma associata, affinché il valore aggiunto determinato dalla lavorazione e trasformazione di ciò che la terra produce vada a beneficio degli agricoltori.

Solo in questo modo è possibile dare ai mezzi produttivi impiegati in agricoltura, e in primo luogo al lavoro contadino, remunerazioni equiparabili a quelle offerte dagli altri settori. Allora soltanto dedicarsi al lavoro dei campi costituirà per i contadini una libera scelta vocazionale e non più una condanna. Avremo così una nuova classe di contadini proprietari volontariamente ancorata alla propria terra, soddisfatta del proprio stato, non più umiliata da quell'intollerabile divario di redditi e di condizioni sociali che attualmente sospinge, specialmente i giovani, all'esodo.

La prospettiva di questo raggiunto equilibrio non può però esimere dal tener conto del materiale incremento demografico delle famiglie che continueranno a vivere sulla terra e che dalla terra dovranno ricavare sufficienti risorse per il loro continuo adeguamento economico e sociale al resto del paese.

Orbene, dare ai contadini la proprietà della terra significa creare una maglia aziendale relativamente rigida, che non può essere facilmente ridimensionata al mutare delle circostanze. La dimensione aziendale che oggi può apparire sufficiente, con tutta probabilità risulterà insufficiente in un domani forse assai prossimo, per il duplice fenomeno del progresso tecnologico e dell'incremento demografico.

Per queste ragioni appare opportuno che le nuove proprietà contadine risultino più ampie possibile, né perciò sembra adeguato stabilire che le agevolazioni statali ai contadini siano concesse soltanto se la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella che occorre per la normale coltivazione del fondo e per l'allevamento e governo del bestiame. Ampliare questo limite fissando che la forza di lavoro della famiglia contadina deve essere pari almeno a un quarto, anziché ad un terzo, di quella attualmente occorrente per coltivare il fondo sarebbe certamente cosa saggia, ove si voglia tener conto che non già l'attualità ma il futuro risulta determinante ai fini di un adeguato dimensionamento delle aziende che si andranno formando.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Sono considerati, a qualsiasi effetto, coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo famigliare non sia inferiore ad un quarto di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.